

La dichiarazione precompilata e le altre semplificazioni del D.lgs. n. 175/2014

Sintesi didattica sulle novità introdotte

di Sara Vaccaro

Con il **decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014** (pubblicato nella G.U. n. 277 del 28 novembre 2014) è stata data attuazione alla delega fiscale in materia di semplificazioni fiscali, contenuta nella legge n. 23 dell'11 marzo 2014.

Il decreto, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, è articolato in disposizioni riguardanti:

- semplificazioni per le persone fisiche;
- semplificazioni per i rimborsi;
- semplificazioni per le società;
- semplificazioni per la fiscalità internazionale;
- eliminazione di adempimenti superflui;
- coordinamenti normativi.

Il Governo ha così inteso snellire alcune procedure, eliminando adempimenti non necessari al fine di migliorare i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini.

Semplificazioni per le persone fisiche

Una rivoluzione nel rapporto tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti è la **dichiarazione precompilata**, la cui introduzione è fissata in via sperimentale per i redditi prodotti nell'anno 2014.

Questa novità interessa una platea di circa 20 milioni di contribuenti italiani: lavoratori dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A partire dal 15 aprile di ciascun anno l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione telematicamente la dichiarazione precompilata sul *cassetto fiscale* di ogni contribuente, cioè un contenitore ove ogni cittadino potrà interrogare i suoi dati fiscali attraverso un codice pin.

Il contribuente potrà accettare i dati trasmessi con la precompilata oppure modificarli, rettificandoli o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, il contribuente potrà delegare il proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.

Il contribuente in ogni caso potrà continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non modifichi i dati contenuti nella dichiarazione, i dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi (per esempio assicurazioni, banche ecc.) non saranno soggetti al controllo documentale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata, con o senza modifiche, tramite Caf o professionisti abilitati, questi ultimi sono tenuti all'apposizione del visto di conformità sui dati della dichiarazione, compresi quelli messi a disposizione dei contribuenti con la dichiarazione precompilata. In questo caso, inoltre, i controlli documentali saranno effettuati, anche in relazione a quei dati della precompilata forniti all'Agenzia dai soggetti terzi (banche, assicurazioni ecc.), presso i Caf o i professionisti abilitati.

A partire dal 2015 (periodo d'imposta 2014) vengono unificate le **scadenze per la presentazione del 730** alla data del 7 luglio, sia se il modello viene presentato direttamente dal contribuente sia se viene presentato tramite sostituto d'imposta (Caf o professionista).

Entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, i sostituti d'imposta dovranno inviare in via telematica alle Entrate i **Cud** dei propri sostituti. Gli ospedali, i medici e le farmacie dovranno trasmettere i dati relativi alle prestazioni erogate (**spese mediche**) nel corso del 2015 ai fini della

messa a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, affinché possano aggiungersi anche questi dati alla dichiarazione e semplificare la vita ai contribuenti.

Addizionali comunali e regionali ai fini Irpef

Ai fini delle semplificazioni delle dichiarazioni e dei sostituti d'imposta, saranno più semplici le norme che disciplineranno l'addizionale regionale e comunale all'Irpef.

L'**addizionale regionale** dovrà essere versata alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio e non più al 31 dicembre dell'anno cui l'addizionale si riferisce. In tal modo viene uniformata la data per la verifica fiscale con quella già prevista per l'addizionale comunale.

Per l'**addizionale comunale** è stata soppressa la previsione che consentiva ai Comuni di variare l'aliquota per l'acconto mediante delibere pubblicate entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento. L'acconto della addizionale comunale sarà sempre calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente.

Dichiarazione di successione

Sono state apportate modifiche al Testo unico in materia di imposta sulle successioni (D.lgs. n. 346/1990) per semplificarne gli adempimenti.

In primo luogo, in presenza di crediti fiscali del defunto gli eredi (che in precedenza avevano l'obbligo di presentare una **dichiarazione integrativa della dichiarazione di successione**) non avranno più l'obbligo della dichiarazione integrativa in quanto l'Agenzia delle Entrate, nel liquidare l'imposta di successione dovuta, terrà conto degli eventuali rimborsi fiscali erogati.

Inoltre è stato innalzato da 25.833 euro a 100.000 euro il **limite di valore dell'attivo ereditario** in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione, quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Anche gli adempimenti in merito alla **documentazione da allegare** sono stati semplificati prevedendo la possibilità di allegare gli stessi anche in copie non autentiche, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Rimborsi Iva

Il decreto semplifica gli **adempimenti a carico** dei rimborsi Iva, in osservanza alle raccomandazioni della Commissione europea.

Viene eliminato l'obbligo generale della **polizza fideiussoria**, che aveva un costo economico per le aziende e allungava i tempi di lavorazione delle istanze, dovendo procedere a un controllo di questa documentazione.

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- i rimborsi sino a 15.000 euro, che sono liquidabili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti (il precedente limite era fissato a 5.164,57 euro);
- i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, che sono ottenibili senza prestazione di garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- l'obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di rischio.

Sono considerati a rischio:

- i soggetti passivi che esercitano da meno di due anni un'attività di impresa (a eccezione delle start-up innovative);
- i soggetti passivi ai quali nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti per ciascun anno una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati.

Una novità riguarda anche la **liquidazione dei rimborsi Iva**, che dovranno essere eseguiti entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione (in precedenza si faceva riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione), con conseguente snellimento della procedura di erogazione.

Regole più semplici anche per i **rimborsi erogati dagli agenti della riscossione**. Infatti questi dovranno erogare i rimborsi senza che il contribuente debba presentare alcuna richiesta degli interessi maturati.

Semplificazioni per le società

Vengono semplificate le **modalità con cui aderire a regimi speciali**, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto.

In sostanza viene eliminato un adempimento di natura formale che poteva avere, nell'ipotesi di una sua omissione, conseguenze di carattere sostanziale con eventuali recuperi di imposta e irrogazione di sanzioni.

È stato ampliato il periodo di osservazione perché le **società** diventino **non operative**. Il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero quattro più uno con reddito insufficiente).

Fiscalità internazionale

Per effettuare **operazioni intracomunitarie** la nuova normativa prevede l'immediata inclusione nella banca dati relativa (Vies) all'atto della apertura della partita Iva. In precedenza l'Ufficio competente poteva emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni entro 30 giorni dalla richiesta di inclusione. In questo lasso di tempo, il contribuente non poteva porre in essere né cessioni o acquisti intracomunitari di beni né scambi di servizi intra Ue. Tali operazioni potevano essere poste in essere soltanto a partire dallo scadere del termine di trenta giorni, se non fosse intervenuto provvedimento di diniego.

Novità sono state anche previste riguardo alle **comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi black list**: con il decreto semplificazioni esse sono obbligatorie con cadenza solo annuale e riguardo alla soglia di operazioni che superi 10.000 euro.

Dal 1° gennaio 2015 inoltre è radicalmente cambiata la procedura per l'invio e la consegna delle **lettere di intento da parte degli esportatori abituali**. Mentre prima l'esportatore abituale era tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, ora curerà la consegna al fornitore (o in Dogana) della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione. Il fornitore sarà però tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione della comunicazione prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione di sanzioni.

Il riscontro da parte del fornitore potrà essere effettuato sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), dove è disponibile una funzione attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente e il numero di protocollo della ricevuta telematica, è possibile effettuare il predetto riscontro telematico. A breve per i soggetti in possesso del codice pin sarà possibile verificare tra i propri dati fiscali (*cassetto fiscale*) l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento.

Definizione di prima casa ai fini dell'Iva e dell'imposta di registro

Cambiano i criteri di individuazione delle case di abitazione per le quali è possibile fruire dell'**agevolazione Iva prima casa**, allineandoli a quelli dell'imposta di registro.

In sostanza agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) è applicabile l'aliquota Iva del 4% in relazione ad abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- abitazione di tipo signorile (cat. A/1);
- abitazioni in ville (cat. A/8);
- castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).

L'applicazione dell'agevolazione Iva prima casa è dunque vincolata, così come per l'imposta di registro, alla categoria catastale dell'immobile.